



SENT. 4636/20
N. 18195/18
CRON. 833/20
26/12/20

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

il Giudice di Pace della 3^a sez. civ. dell'Ufficio di Napoli, dr. Antonio Maria Cuccurullo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. rg: 18195/18,

- fra -

[redacted] Gianluca, [redacted], elett.te dom.to in Ercolano v. Panoramica 60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese dal quale è rapp.to e difeso, attore,
S.p.a. [redacted], in p.l.r.p.t., [redacted]; S.p.a. [redacted], in p.l.r.p.t.,
[redacted]; contumaci; S.p.a. [redacted], in forma abbreviata [redacted],
in p.l.r.p.t., elett.te dom.to in [redacted]
[redacted] dal quale è rapp.to e difeso; convenuti.

- conclusioni -

Per l'attore, accoglimento della domanda e vittoria di spese; per il convenuto, rigetto e vinte spese.

motivi della decisione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 132 c.p.c., così come novellato, il giudicante è esentato dall'illustrare lo svolgimento del processo. Va da primo dichiarata la contumacia della S.p.a. [redacted] e della S.p.a. [redacted], ritualmente citate e non costitutesi. L'istante, rilevato l'aver concluso in data 2.08.10 con la spa [redacted], e successivamente incorporata dalla società resistente, contratto di prestito n. 98686 - 5754410 rimborsabile in numero 120 rate, e premesso l'aver estinto anticipatamente tale finanziamento, agiva in giudizio nei confronti dei convenuti per sentir condannare [redacted] alla restituzione del complessivo importo di €2.010,44, a titolo di rimborso delle spese di accensione pratica e commissione accessorie non dovute a seguito della estinzione anticipata del mutuo; per sentir ancora condannare S.p.a. [redacted] alla restituzione dell'importo di €262,65, a titolo di rimborso di quote assicurative trattenute; e per sentir infine condannare S.p.a. [redacted] alla restituzione dell'importo di €174,12, a titolo di rimborso quote assicurative. Esaminata la domanda, così quale formulata ed articolata, e diretta a ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto, ed esaminata la cospicua documentazione prodotta in atti, van rilevate procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'azione, nonché legittimazione delle parti. Nel merito l'azione è fondata e va accolta dichiarando l'esser cessata la materia del contendere fra l'attore e la sola convenuta S.p.a. [redacted]. Infatti, nelle conclusioni di cui alla comparsa conclusionale parte attrice, rilevato l'essere intervenuta nelle more del giudizio transazione con la sola S.p.a. [redacted] richiede dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere. Nel resto, risulta acquisito agli atti il cennato contratto di finanziamento con dichiarazioni del contraente assicurato ai fini della garanzia perdita impiego e morte, con proposta di assicurazione [redacted] e dichiarazione [redacted], oltre a corrispondenza con i relativi conteggi in ragione della estinzione anticipata del contratto. Dall'esame di tale documentazione si evince con chiarezza la responsabilità e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dai convenuti. Il ricorrente, alla data innanzi indicata stipulò con parte convenuta contratto di mutuo corrispondendo anticipatamente commissioni e costi assicurativi. L'istante estingueva anticipatamente detto contratto e parte convenuta non provvedeva a restituire i costi contrattuali di cui alla domanda, crediti soggetti a maturazione nel tempo. Più in generale, nella fattispecie trovano applicazione

principi ed effetti di cui all'art. 2033 c.c. laddove l'istante ha senz'altro diritto a ripetere le somme di cui in atto di citazione avendo egli diritto ad una riduzione del costo totale del credito. In particolare, la normativa cui fare riferimento nella fattispecie è costituita dal DPR 180/1950 e regolamento attuativo DPR 895/1950, nonché dal d.lgs 206/05 e dal DM 8.7.92, dal testo unico bancario e dalle circolari rese in materia da Banca d'Italia. In breve, va rilevata una nullità delle condizioni generali di contratto laddove non viene disposta la rimborsabilità di costi e commissioni di cui alle richieste formulate dal ricorrente con la domanda introduttiva in ragione della estinzione anticipata del contratto laddove il consumatore mantiene sempre la facoltà dell'adempimento anticipato senza penalità e senza possibilità di patto contrario. Dall'esame della documentazione in atti, e sempre alla luce della normativa innanzi cennata, appare chiaro il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione delle quote assicurative non maturate anche in ragione dei principi di cui all'art. 1896 c.c.. L'istante ha sufficientemente adempiuto all'onere della prova a suo carico e pertanto, esaminata la domanda, così quale formulata e articolata, e rilevata anche la correttezza di riferimenti e metodo di calcolo utilizzato nelle determinazione degli importi oggetto del rimborso, i convenuti S.p.a. [redacted] ed S.p.a. [redacted] andranno condannati alla restituzione degli importi loro richiesti con la domanda introduttiva. Le spese seguono la soccombenza e, visti gli atti, considerata la natura del contendere, le attività compiute, e le questioni esaminate vengono liquidate, come da dispositivo, a carico delle sole S.p.a. [redacted] S.p.a. [redacted], in solido fra loro, e con attribuzione al procuratore del ricorrente per il dichiarato anticipo fattone. Infine, in ragione della intervenuta transazione, considerata l'effettiva importanza e la natura della lite, letti gli atti, van compensate per intero le spese di lite fra l'attore ed il solo convenuto S.p.a. [redacted].

P. Q. M.

il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così decide: dichiarata la contumacia della S.p.a. [redacted] e della S.p.a. [redacted], e dichiarato ancora essere cessata la materia del contendere fra l'attore e la sola convenuta S.p.a. [redacted], accoglie nel resto la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto S.p.a. [redacted] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €262,65; condanna ancora il convenuto S.p.a. [redacted] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €2.010,44; condanna i convenuti S.p.a. [redacted] e S.p.a. [redacted], in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €160 per esborsi ed €891 per diritti ed onorario, il tutto oltre iva, cpa e spese generali, come per legge, e con attribuzione all'Avv. Pierluigi Telese; infine, spese compensate fra l'attore e il solo convenuto S.p.a. [redacted].

Napoli lì 18.11.'19.

il Giudice di Pace:

(f.to Dott. Antonio Maria Cuccurullo)

2301800
IL CANCELLIERE
(Rosalia Batti)